

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

2. Assicurazione infortuni

2.1 Indicazioni generali

Dove sono assicurato?

I frontalieri sono di norma assicurati dal loro datore di lavoro nel paese di lavoro con una società di assicurazione per infortuni. Se però intrattenete anche un altro rapporto di lavoro con un datore di lavoro nel paese di residenza, dovete essere assicurati per entrambi i rapporti di lavoro nel paese di residenza. Ciò vale anche se si tratta di un'occupazione esigua.

Se invece il vostro datore di lavoro nel paese di residenza vi manda temporaneamente all'estero, si tratta di un cosiddetto distacco e voi restate assicurati contro gli infortuni nel paese di residenza.

L'assicurazione infortuni comprende gli infortuni sul lavoro, gli infortuni in itinere e le malattie professionali. In Svizzera l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dei lavoratori copre anche infortuni non professionali ovv. avvenuti nel tempo libero.

Cosa si intende per infortunio sul lavoro?

Gli infortuni sul lavoro sono infortuni legati all'attività professionale. Gli infortuni in itinere invece sono infortuni che si verificano sul tragitto tra casa e il posto di lavoro. In Svizzera, gli infortuni che avvengono tra casa e il luogo di lavoro non sono in genere considerati infortuni sul lavoro, rientrano comunque sempre nella copertura assicurativa in qualità di infortuni non professionali.

Cosa si intende per malattia professionale?

La malattia professionale è una malattia causata durante l'attività professionale esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori.

Per ogni stato esiste un elenco ufficiale di patologie riconosciute come malattie professionali. A determinate condizioni può essere considerata malattia professionale anche una malattia che non risulta sull'elenco se si prova che è stata causata dall'attività professionale.

Posso farmi curare anche nel paese di residenza?

Sì. Nel luogo di residenza avete diritto alle prestazioni in natura secondo le normative vigenti nel vostro paese di residenza. Chi effettua la prestazione nel luogo di residenza, ad esempio un medico, addebita l'importo dovuto all'organismo di collegamento nazionale che si farà rimborsare le spese sostenute dall'assicurazione contro gli infortuni del paese in cui la-

vorate. Per ulteriori informazioni sull'assistenza per prestazioni in natura consultate il capitolo "Assicurazione malattia". In Tirolo il conteggio viene trasmesso dalla cassa malati territoriale o dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (Unfallversicherungsanstalt - AUVA) all'organismo di collegamento a Vienna.

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

Quali formalità sono previste per cure effettuate nel luogo di residenza?

Per le cure mediche in seguito ad infortunio, come prova dell'esistenza di un'assicurazione malattia vengono accettati quasi sempre la tessera della cassa malati o il modello E 106 (vedi capitolo "Assicurazione malattia"). La certificazione dell'assicurazione infortuni E 123, prevista per l'aiuto reciproco tra paesi per le prestazioni in natura, viene di norma emessa dopo la valutazione dell'accaduto e mandata poi all'erogatore delle prestazioni in natura nel paese di residenza e/o all'assicurato. Se ricevete dal medico una fattura per le conseguenze dell'infortunio, trasmettetela all'assicurazione contro gli infortuni dello stato in cui lavorate. L'assicurazione valuta se farsi carico delle spese e se l'importo fatturato corrisponde alle tariffe vigenti. Si sconsiglia assolutamente di pagare la fattura, in quanto non è possibile richiedere a posteriori ai medici, fisioterapeuti, ecc. il rimborso di eventuali importi maggiorati.

Cos'è previsto per le prestazioni pecuniarie?

Le prestazioni pecuniarie vengono concesse dall'assicurazione del paese di lavoro secondo le norme vigenti sul posto. Se avete quindi domande o richieste da fare, dovete rivolgervi sempre direttamente all'assicurazione contro gli infortuni del vostro datore di lavoro.

A cosa bisogna fare attenzione in caso di infortunio?

L'importante è che l'infortunio venga subito denunciato all'assicurazione contro gli infortuni competente, all'associazione professionale o al datore di lavoro.

Nell'ambulatorio del medico o all'accettazione dell'ospedale bisogna sempre specificare che l'infortunio è avvenuto sul lavoro, sul tragitto verso il lavoro o al ritorno dallo stesso.

Se siete assicurati in Svizzera contro le malattie e gli infortuni, il trattamento di infortuni non professionali viene liquidato tramite le casse malati, in caso di cura in Svizzera direttamente dall'organismo di collegamento della cassa malati, l'Istituzione comune LAMal.

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

Nei capitoli successivi trovate informazioni più dettagliate sull'assicurazione contro gli infortuni in Tirolo, in Svizzera e in Alto Adige.

2.2 Assicurazione infortuni in Tirolo

Chi è assicurato?

Sono assicurati i lavoratori, i lavoratori autonomi, gli scolari e gli studenti, nonché le persone che salvano o cercano di salvare altre persone in pericolo di vita.

L'ente assicuratore è per tutte le persone - fatta eccezione per i ferrovieri, gli impiegati statali e gli agricoltori - l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (Unfallversicherungsanstalt - AUVA).

Chi paga i contributi?

I contributi per i lavoratori dipendenti, pari all'1,4% della base imponibile (retribuzione lorda), sono a carico del datore di lavoro. Apprendisti e lavoratori oltre i 60 anni di età sono esenti da contributi, ma comunque assicurati.

Cosa prevede la copertura assicurativa?

L'assicurazione copre infortuni sul lavoro e di tragitto, malattie professionali e infortuni che sono equiparati a infortuni sul lavoro, ad esempio legati al salvataggio di una vita. Sono considerate malattie professionali le malattie espressamente elencate nell'allegato alla legge generale sull'assicurazione sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG), se causate da attività lavorative. Trovate l'elenco in internet alla pagina www.auva.at (→Vorsorge →Berufskrankheiten).

Quali prestazioni in natura prevede l'assicurazione contro gli infortuni?

L'assicurazione contro gli infortuni sostiene i costi per:

- ▶ trattamento dell'infortunio in strutture dell'ente assicuratore, quali ospedali specializzati in infortunistica, centri di riabilitazione e centri curativi dell'AUVA,
- ▶ misure riabilitative mediche, professionali e sociali,
- ▶ protesi, presidi ortopedici e di altro tipo, nonché sostituzione di denti.

In Tirolo le spese per cure mediche dopo un infortunio sul lavoro sono a carico dell'assicurazione malattia competente sulla base del cosiddetto "obbligo di anticipazione". Solo se una persona non è assicurata, le spese sono a carico dell'assicurazione sugli infortuni. Gli infortuni avvenuti nel tempo libero sono sempre a carico delle casse malati.

Quali prestazioni pecuniarie eroga l'assicurazione infortuni?

L'assicurazione infortuni eroga:

- ▶ la pensione d'invalidità,
- ▶ l'assegno d'invalidità per scolari e studenti,
- ▶ l'indennità di integrità,
- ▶ la pensione superstiti,
- ▶ il sussidio una tantum per la vedova/il vedovo,
- ▶ rimborso parziale del costo del funerale.

Tirolo**Grigioni****Alto Adige**

La pensione d'invalidità viene erogata quando la capacità lavorativa dell'assicurato a oltre tre mesi dal sinistro è ridotta almeno del 20 %. L'importo della pensione di invalidità dipende dalla base imponibile e dalla misura di inabilità al lavoro. In caso di inabilità totale spettano la piena pensione pari a 2/3 della retribuzione annua dell'anno solare precedente all'infortunio fino alla massima base imponibile, nonché la pensione complementare e un sussidio per i figli dell'assicurato che non abbiano ancora compiuto i 18 anni o i 27 anni se stanno svolgendo una formazione.

L'assegno di invalidità per scolari e studenti viene liquidato come prestazione una tantum.

L'indennità per la menomazione dell'integrità viene concessa come prestazione pecuniaria una tantum, se l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono stati causati da un trascuramento colposo delle normative sulla tutela dei lavoratori, se l'integrità fisica o mentale è danneggiata in modo rilevante e permanente e se sussiste il diritto alla pensione di invalidità.

Le pensioni ai superstiti vengono liquidate a vedove e vedovi, orfani nonché ai genitori, nonni e fratelli se il defunto provvedeva in gran parte al loro mantenimento.

Quali procedure vanno osservate in caso di infortunio?

Il datore di lavoro è obbligato a comunicare entro 5 giorni all'ente assicuratore competente ogni infortunio sul lavoro che abbia causato l'inabilità al lavoro per oltre 3 giorni di una persona assicurata contro gli infortuni. In caso di somministrazione di lavoro l'obbligo di denuncia spetta al datore di lavoro. Se avete dubbi accertatevi che il vostro infortunio sia stato effettivamente comunicato all'ente assicuratore.

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

A chi posso rivolgermi per eventuali domande?

Potete rivolgervi alle casse malati e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt - AUVA).

Se abitate in Tirolo e volete usufruire in Tirolo di prestazioni in natura in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, potete rivolgervi anche all'organismo di collegamento tra paesi presso l'unione principale degli enti austriaci di assicurazione sociale.

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Zwischenstaatliche Verbindungsstelle

Kundmanngasse 21

A-1031 Wien

Tel.+43 (0) 1 711 32

Fax +43 (0) 1 711 32 3777

posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at

www.sozialversicherung.at

www.hauptverband.at

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)

Außenstelle Innsbruck

Meinhardstraße 16/I

A-6020 Innsbruck

Tel. +43 (0) 5 12 52 05 50

www.auva.at

2.3 Assicurazione infortuni in Svizzera

Chi è assicurato?

Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono obbligatoriamente assicurati contro infortuni professionali e non professionali, nonché contro le malattie professionali. L'assicurazione termina dopo 30 giorni dalla data in cui cessa il diritto ad almeno metà salario.

Lavoratori part-time che lavorano meno di 8 ore a settimana presso un datore di lavoro sono assicurati solo contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Per loro gli infortuni sul tragitto di lavoro sono considerati infortuni professionali. La loro assicurazione cessa l'ultimo giorno di lavoro.

Chi paga i premi assicurativi?

I premi dell'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali sono a carico del datore di lavoro, mentre i premi per le assicurazioni

infortuni non professionali obbligatorie sono a carico degli assicurati. La quota per infortuni non professionali oscilla tra l'1,1% e il 2,7 % del reddito lordo. Il datore di lavoro trattiene al lavoratore la quota dalla retribuzione e la trasmette all'ente assicuratore.

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

Cosa prevede la copertura assicurativa?

L'assicurazione copre infortuni sul lavoro, infortuni non professionali e malattie professionali. In primo luogo sono considerate malattie professionali quelle espressamente riportate nell'elenco delle sostanze nocive e delle patologie causate dal lavoro. L'elenco è allegato alla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Lo trovate anche in internet alla pagina www.admin.ch/ch/d/sr/832-202/app1.html.

Quali prestazioni in natura prevede l'assicurazione contro gli infortuni?

L'assicurazione contro gli infortuni sostiene i costi per:

- ▶ cure ambulatoriali e durante il ricovero,
- ▶ farmaci, visite, presidi secondo l'elenco federale,
- ▶ soggiorni ospedalieri e riabilitativi,
- ▶ risarcimento danni per oggetti che sostituiscono o integrano una parte o funzione del corpo (ad es. protesi per l'udito, occhiali),
- ▶ assistenza a domicilio,
- ▶ trasporto e soccorso.

Non è prevista nessuna partecipazione alle spese.

Le misure a favore dell'integrazione sono a carico dell'assicurazione invalidi (vedi capitolo "La previdenza in Svizzera").

Quali prestazioni pecuniarie prevede l'assicurazione contro gli infortuni?

L'assicurazione contro gli infortuni concede:

- ▶ indennità giornaliera,
- ▶ pensioni di invalidità,
- ▶ indennità per la menomazione dell'integrità,
- ▶ assegni per persone non autosufficienti,
- ▶ pensioni ai superstiti.

L'importo giornaliero e la pensione di invalidità si basano sul grado di inabilità al lavoro e sul reddito assicurato. Il reddito assicurato corrisponde alla retribuzione lorda percepita prima dell'evento fino ad un massimo di 126.000 CHF all'anno. Se l'assicurato ha diritto ad una pensione dell'ASV/AI, la pensione dell'assicurazione infortuni viene ridotta. La somma delle due pensioni arriva al massimo al 90 % del reddito assicurato.

Tirolo**Grigioni****Alto Adige**

L'indennità giornaliera viene pagata dal terzo giorno dopo il giorno di infortunio, per tutti i giorni di calendario. In caso di inabilità totale al lavoro corrisponde all'80% della retribuzione assicurata.

La pensione di invalidità viene concessa a chi in seguito ad un infortunio ha un'inabilità al lavoro, permanente o di lunga durata almeno del 10 %. In caso di invalidità totale corrisponde all'80% della retribuzione assicurata, in caso di invalidità parziale viene ridotta in proporzione.

L'indennità per menomazione dell'integrità viene concessa in caso di danno notevole all'integrità fisica e mentale. Sono previsti dei livelli in base alla gravità del danno e arriva al massimo a 126.000 CHF.

L'assegno per persone non autosufficienti viene concesso a chi nello svolgimento della vita quotidiana o per la vigilanza sulla propria persona dipende permanentemente da terzi.

La pensione per superstiti viene erogata ai coniugi e ai figli se vantano determinati requisiti.

Quali procedure vanno osservate in caso di infortunio?

L'infortunio va immediatamente comunicato al datore di lavoro o all'ente assicuratore.

A chi posso rivolgermi per eventuali domande?

Potete rivolgervi all'assicurazione contro gli infortuni del vostro datore di lavoro o all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Se abitate in Svizzera e volete usufruire in Svizzera di prestazioni in natura in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, potete rivolgervi sempre all'INSAI in quanto organismo di collegamento tra paesi. Dopo un infortunio non professionale, se siete assicurati in Tirolo o in Alto Adige, le spese di cura vengono coperte dalla cassa malati. Se abitate in Svizzera e volete farvi curare qui, vi consigliamo di rivolgervi all'Istituto comune LAMal.

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni INSAI

Fluhmattstraße 1

CH-Lucerna

Tel. +41 (0) 4 14 19 51 11

Fax +41 (0) 4 14 19 58 28

www.suva.ch

INSAI nel Cantone dei Grigioni

Tittwiesenstraße 25

CH-7000 Coira

Tel. +41 (0) 81 286 26 11

Fax: +41 (0) 81 286 26 66

suva.chur@suva.ch

Tirol

Grigioni

Alto Adige

Istituto comune LAMal

Gibelinstraße 25

CH-6004 Soletta

Tel. +41 (0) 3 26 25 30 30

Fax +41 (0) 3 26 24 30 90

info@kvg.org

www.kvg.org

2.4 Assicurazione infortuni in Alto Adige

Chi è assicurato?

L'assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori e collaboratori liberi professionisti in attività definite a rischio dalla legge e assicura i lavoratori contro danni che potrebbero sorgere da infortuni sul lavoro o malattie professionali in seguito a attività lavorative. L'ente assicuratore è l'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Chi paga i contributi?

I contributi da versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL sono a carico del datore di lavoro.

Cosa prevede la copertura assicurativa?

L'assicurazione copre infortuni sul lavoro e sul tragitto al o dal lavoro e malattie professionali. Non sono compresi gli infortuni non professionali; in Italia le prestazioni in natura e l'indennità malattia per infortuni che si verificano durante il tempo libero sono coperte dall'assicurazione malattia dell'INPS.

Quali prestazioni in natura prevede l'assicurazione contro gli infortuni?

L'INAIL copre le spese per:

- ▶ le cure mediche e chirurgiche,
- ▶ l'assistenza per l'intera durata dell'inabilità al lavoro,

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

€► l'assistenza dopo la guarigione clinica se necessaria per il riacquisto dell'abilità al lavoro.

Gli assicurati non devono partecipare alle spese.

Quali prestazioni pecuniarie eroga l'assicurazione infortuni?

L'INAIL eroga:

- ▶ indennità infortunio,
- ▶ indennità in caso di invalidità,
- ▶ assegni ai superstiti.

Indennità per inabilità temporanea assoluta: nel caso di un'inabilità al lavoro di oltre tre giorni, l'INAIL paga un'indennità giornaliera, a partire dal quarto giorno dopo l'infortunio o la comparsa della malattia e fino alla guarigione clinica. Base imponibile è la retribuzione media giornaliera: fino al novantesimo giorno di malattia l'indennità di infortunio è pari al 60 % della retribuzione giornaliera, dal 91° giorno fino alla guarigione clinica invece è pari al 75 %. L'assicurazione contro gli infortuni domestici non prevede indennità per inabilità temporanee.

Il pagamento in caso di invalidità dipende dall'entità della menomazione dopo esaurimento dell'indennità per inabilità temporanea al lavoro. Il danno fisico o psichico viene liquidato senza riferimento al reddito dell'infortunato. Il pagamento può essere una tantum in caso di invalidità dal 6 al 16 per cento oppure prevedere una pensione per invalidità superiore al 16 per cento.

Pensione ai superstiti: se muore un lavoratore, soggetto all'obbligo assicurativo, in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, l'INAIL paga ai superstiti aventi diritto mensilmente una pensione superstiti. Il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo alla morte. L'ente assicurativo rimborsa inoltre le spese funerarie ai superstiti o alla persona che le ha anticipate. L'importo attualmente è di 1.480,17€.

Indennizzo per danno biologico: questa prestazione spetta ai lavoratori con una disabilità pari ad almeno 6 %. Il calcolo viene effettuato sulla base di specifiche tabelle: tabella delle disabilità, tabella per danni biologici e tabella dei coefficienti. La prestazione consiste nel pagamento di capitale per disabilità tra il 6% e il 16 % o di una rendita in caso di disabilità di almeno 16 %.

Assegno per l'assistenza personale continua: il lavoratore assicurato che può provare un'inabilità al lavoro del 100 %, ha diritto ad un'indennità mensile per l'assistenza continua personale.

Tirolo

Grigioni

Alto Adige

Assegno di incollocabilità: chi percepisce una rendita e ha un'inabilità di almeno 34% può, in caso di incollocabilità, richiedere l'assegno di incollocabilità fino a 65 anni. Tale indennità viene liquidata mensilmente al lavoratore assicurato ad un mese dalla domanda.

Quali procedure vanno osservate in caso di infortunio?

Il lavoratore deve comunicare immediatamente qualsiasi infortunio al datore di lavoro, anche quelli di piccola entità. Deve inoltre sottoporsi a tutti i trattamenti medici e chirurgici considerati necessari.

A chi posso rivolgermi per eventuali domande?

Per domande in generale potete rivolgervi all'INAIL:

Direzione Provinciale Bolzano (INAIL)

Viale Europa, 31

I-39100 Bolzano

Tel. +39 (0) 471 56 02 11

Fax +39 (0) 471 56 03 01

altoadagi@inail.it

www.inail.de